

**SCHEMA DI  
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE  
TRA**

Brianzacque S.r.l., codice fiscale 03988240960 e partita IVA 03988240960, con Sede Legale in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ..... nato a ..... residente per la carica presso la sede legale della società;

L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza (ATO MB), codice fiscale 07502350965, con Sede Legale in Monza, Via Grigna n. 13, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ....., nato a ..... residente per la carica presso la Sede Legale della società;

La Provincia di Monza e Brianza, codice fiscale 94616010156, con Sede Legale in Monza, via Grigna n.13, rappresentata da..... residente per la carica presso la sede legale dell'Ente;

Qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

**PREMESSO CHE**

- Brianzacque srl, con delibera n.1 del 22 dicembre 2011 della conferenza dei sindaci della Provincia di Monza e Brianza, è stata individuata quale gestore unico del ciclo idrico dei comuni della Provincia di Monza e Brianza;
- all'Ente di Governo dell'Ambito, tramite l'Ufficio d'Ambito, compete, principalmente, l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e, tra gli altri, quello di controllo ed indirizzo delle attività del Gestore del Servizio Idrico Integrato e l'approvazione del Programma degli interventi necessari per l'organizzazione del servizio e relative modalità di finanziamento;
- la Provincia di Monza e Brianza, attraverso il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, ha iscritto il fenomeno degli "Occhi pollini" all'interno della tematica dell'assetto idrogeologico ed ha definito il relativo quadro di pericolosità.

**CONSIDERATO CHE**

- il fenomeno degli "occhi pollini" riguarda diversi comuni della Provincia di Monza e Brianza, ricadenti pertanto anche nell'ATO MB, in particolare situati nella porzione nord-orientale della Provincia;
- ad oggi, il quadro definito nell'ambito degli studi inerenti il PTCP necessita di un aggiornamento nonché di ulteriori approfondimenti, in base ad informazioni contenute in indagini geologiche già svolte (ad es. all'interno dei PGT comunali e PdC,), al fine di delineare con maggior precisione le aree di pericolosità ed associare un relativo grado di rischio;
- la conoscenza di un quadro di rischio più approfondito, permette, tra le altre cose, la possibilità di valutare tale elemento, non solo in termini di prevenzione, ma anche rispetto alle modalità di intervento, in qualunque attività di trasformazione, costruzione, etc. che interessi tali ambiti;
- nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico convocato presso la Prefettura di Monza e Brianza, inoltre, è stato confermato che uno dei fattori aggravanti il fenomeno è riconducibile all'infiltrazione di acque meteoriche nel terreno; in particolare per quanto riguarda gli edifici, una delle proposte avanzate riguarda la dismissione di pozzi perdenti ed il convogliamento di tali acque in pubblica fognatura;

- l'invio di tali acque in pubblica fognatura, causando un sovraccarico dovuto agli ulteriori apporti di acque parassite, potrebbe comportare malfunzionamenti della rete fognaria, con possibilità di conseguenti eventuali interventi a tutela della rete stessa;
- a seguito degli approfondimenti svolti potranno essere individuate misure efficaci e trasversali per la gestione della problematica a più livelli e coinvolgendo diversi enti presenti sul territorio;
- lo schema di Protocollo di collaborazione è stato approvato dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo presidenziale n. ... del ....
- lo schema di Protocollo di collaborazione è stato approvato da ATO in data .....

**Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue**

### **Articolo 1- Premesse**

Le premesse al presente Protocollo di collaborazione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

### **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

Il presente Protocollo di collaborazione quadro è volta ad approfondire la conoscenza del fenomeno degli occhi pollini in alcuni comuni della Provincia di Monza e Brianza, ricadenti pertanto all'interno dell'ATO MB e nel bacino di gestione di Brianzacque Srl;

### **Articolo 3 – Oggetto**

Le parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione, fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e strutture, per lo svolgimento di attività al fine di delineare con maggior precisione le aree di pericolosità ed associare ad esse il relativo grado di rischio ed individuare soluzioni trasversali per la gestione e la prevenzione della problematica a più livelli.

In particolare, le attività volte a concretizzare la collaborazione si articolano come segue:

- a. ricognizione ed analisi delle relazioni geotecniche redatte ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni e delle relazioni geologiche nei Comuni coinvolti nella sperimentazione;
- b. analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica dei Piani di Governo del Territorio;
- c. interpretazione analitica del quadro conoscitivo;
- d. aggiornamento del quadro conoscitivo del fenomeno degli occhi pollini;
- e. prime indicazioni di soluzioni trasversali per la gestione e la prevenzione della problematica degli occhi pollini;

come meglio dettagliate nell'allegato prospetto (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Ciascuno degli enti coinvolti, compatibilmente con le rispettive attività istituzionali, mette a disposizione, nell'ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo art.4, le proprie competenze e l'uso dei propri impianti ed attrezzature.

#### **Articolo 4 – Modalità di attuazione**

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, allo svolgimento delle attività come di seguito elencato con riferimento all'allegato prospetto (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di collaborazione.

La Provincia di Monza e Brianza, in particolare, si impegna a:

- 1.a. Assumere la responsabilità del progetto e la gestione delle relazioni istituzionali, individuando nella figura del direttore del Settore Territorio il referente/responsabile del procedimento.
- 1.b. Svolgere l'azione di coordinamento e direzione tecnica delle attività come meglio dettagliate al punto A dell'Allegato B.
- 1.c. Redigere l'aggiornamento del quadro conoscitivo come meglio dettagliato al punto E dell'Allegato B.
- 1.d. Mettere a disposizione il personale necessario allo svolgimento delle attività amministrative e tecniche funzionali allo svolgimento dell'attività.
- 1.e. Mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività.
- 1.f. Collaborare con Brianzacque Srl alla stesura del disciplinare d'incarico per le attività di cui ai punti B, C, D e F dell'Allegato B.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti 1.b. e 1.c. si impegna a individuare un supporto professionale esterno, anche attraverso l'attivazione di programmi di collaborazione specifici con il Centro Studi PIM, associazione tra enti pubblici locali di cui la Provincia di Monza e della Brianza è socia.

La società Brianzacque Srl, in particolare, si impegna a:

- 2.a. corrispondere alla Provincia di Monza e della Brianza l'importo pari € 28.000 (ventottomila) a copertura delle attività di cui ai precedenti punti 1.b. e 1.c. entro mesi 1 (uno) dalla sottoscrizione del presente Protocollo, previa richiesta formale e documentata da trasmettere per conoscenza anche ad ATO MB;
- 2.b. assegnare a professionista/studio professionale l'incarico per le attività di cui ai punti B, C, D e F dell'Allegato B per l'importo stimato in € 28.000 entro mesi uno dalla sottoscrizione del presente protocollo.

L'ATO MB, in particolare, si impegna a:

- 3.a. mettere a disposizione i propri uffici e strutture necessari allo svolgimento delle attività;
- 3.b. favorire per quanto di competenza i processi e le relazioni tra enti al fine di un rapido ed efficace reperimento delle informazioni;
- 3.c. autorizzare sin da ora Brianzacque ad impegnare le risorse di cui sopra per lo svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo di collaborazione.

#### **Articolo 5 - Oneri**

Gli oneri per l'attuazione del presente Protocollo di collaborazione sono a carico delle Parti, come indicato al precedente art. 4. Eventuali ulteriori importi a carico di Brianzacque Srl dovranno preventivamente essere autorizzati dal CdA di ATO MB, previa verifica di compatibilità di competenza e sostenibilità all'interno del piano tariffario approvato.

### **Articolo 6 – Durata ed eventuale rinnovo**

Il presente Protocollo di collaborazione ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di adempimento delle attività di cui ai punti 2.a. e 2.b. del precedente articolo 4 e comunque fino al termine delle attività previste, e potrà essere rinnovata in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera degli organi competenti.

### **Articolo 7 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo di collaborazione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D, Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

### **Articolo 8 – Utilizzo dei dati e proprietà dei prodotti**

Ciascuna della Parti utilizza i dati (raccolti nel rispetto del precedente Articolo 7) per le finalità connesse alla propria missione istituzionale ed è proprietaria delle elaborazioni prodotte in esito al Protocollo.

### **Articolo 9 – Recesso e scioglimento**

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo di collaborazione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. presso le sedi indicate nell'intestazione del presente Protocollo. Il recesso ha effetto decorsi 3 mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo di collaborazione.

Monza, li